



Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 24-04-2021

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - DETERMINAZIONI ALIQUOTE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale alla Prima convocazione in sessione Ordinaria.

Mari Mirko	P	SERI LAURA	P
CONTRATTI LAURA	P	CUPELLI GIACOMO	P
MIGLIORELLI LARA	P	GRILLI EMANUELE	P
CONTRATTI ROBERTO	P	MAGI MATTEO	A
RILLI RICCARDO	P	CONTIGIANI IGINO	P
SERI ROSITA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig Mirko Mari nella sua qualità di SINDACO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA SERAFINI.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

LAURA SERI

EMANUELE GRILLI

IGINO CONTIGIANI

La seduta è Pubblica

IL SINDACO

RICHIAMATO il comma 1 dell' articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che testualmente recita:

“1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”.

RICHIAMATO inoltre il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, recante *“Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.”.*

VISTI in particolare i commi 3 e 3-bis dell'articolo 1 del suddetto Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dal comma 142 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

“ 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può' essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali “.

VISTO anche il comma 143 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (c.d. legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

“143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto e' stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma.”.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29/07/2020 con la quale, per l'anno 2020, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale

all'IRPEF ed è stata determinata l'aliquota dell'imposta in parola prevedendo l'applicazione di aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF ¹
Fino a € 15.000	0,60
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,65
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,70
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,80

TENUTO CONTO che il gettito previsto per l'anno 2021 a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento ed aliquote di cui sopra, ammonta a €. 78.063,00, determinato secondo quanto disposto al punto 3.7.5 del principio contabile applicato di cui dell'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i..

VISTO il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296/2006 (c.d. legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

“169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.

VISTO l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il comma 2 dell'articolo 107 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall' articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che all'ultimo periodo testualmente dispone: *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021.”.*

VISTO l'articolo unico del D.M. del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone quanto segue:

“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1”.

VISTO il comma 4 dell'articolo 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 che testualmente dispone: *“Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente*

¹ L'ente deve adottare tutte e cinque le aliquote in funzione degli scaglioni IRPEF. Non possono essere ridotti gli scaglioni o previste aliquote uguali in corrispondenza di scaglioni diversi.

differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

VISTO il vigente disposto del comma 15 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, il quale testualmente dispone: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021."

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/03/2021 avente ad oggetto "ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021."

VISTO altresì, lo schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, predisposto ed approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 33 del 31/03/2021.

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, confermare il Regolamento e l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF prevedendo l'applicazione del sistema di aliquote flessibili articolate su scaglioni di reddito.

RITENUTO di provvedere in merito.

ACQUISITO il prescritto parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria di questo Ente ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7), del D.Lgs. n. 267/2000 che viene allegato come Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità comunale

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

PROPONE l'approvazione della presente DELIBERAZIONE:

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il periodo 2021/2023 che conferma, anche per gli anni d'imposta 2021/2023, il sistema di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vigente nel 2020, il quale si articola secondo la previsione di aliquote differenziate nelle misure progressive per scaglione di reddito IRPEF, come di seguito stabilite:

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota comunale di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, il Comune di Colmurano, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 15.000 euro	0,60
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
3	da 26.000,01 a 55.000 euro	0,70
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75
5	oltre 75.000 euro	0,80

2. Il Consiglio, per effetto del combinato disposto dell'articolo 42, comma 2, lettera f), e dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

Art. 3

Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della Legge 11/02/2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 7 **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2021 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro i termini e secondo le modalità di legge.

3. di quantificare presuntivamente in €. 78.063,00 il gettito derivante dalla conferma delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021, stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2., secondo quanto disposto al punto 3.7.5 del principio contabile applicato di cui dell'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.;

4. di inviare entro i termini di legge la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

APPURATA la propria competenza a deliberare nella materia di cui trattasi;

VISTI i pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, regolarmente espressi dai competenti Responsabili di Area;

RITENUTO di deliberare in merito;

con votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per il periodo 2021/2023 che conferma, anche per gli anni d'imposta 2021/2023, il sistema di applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF vigente nel 2020, il quale si articola secondo la previsione di aliquote differenziate nelle misure progressive per scaglione di reddito IRPEF, come di seguito stabilite:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota comunale di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 2

Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni, il Comune di Colmurano, con decorrenza dal 1° gennaio 2021 determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente:

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota massima
1	da 0 a 15.000 euro	0,60
2	da 15.000,01 a 28.000 euro	0,65
3	da 26.000,01 a 55.000 euro	0,70
4	da 55.000,01 a 75.000 euro	0,75
5	oltre 75.000 euro	0,80

2. Il Consiglio, per effetto del combinato disposto dell'articolo 42, comma 2, lettera f), e dell'articolo 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

Art. 3

Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 4

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 15, comma 1, della Legge 11/02/2005, n. 15, è tenuta a disposizione del

pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali», e del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 7 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2021 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro i termini e secondo le modalità di legge.

3. di quantificare presuntivamente in €. 78.063,00 il gettito derivante dalla conferma delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021, stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 2., secondo quanto disposto al punto 3.7.5 del principio contabile applicato di cui dell'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.;

4. di inviare entro i termini di legge la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni.

E con separata votazione palese resa per alzata di mano nei modi di legge, avente il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 10

Consiglieri votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*MIRKO MARI*)

Sulla presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Data: 17-04-2021

IL RESPONSABILE
DELL'AREA CONTABILE
(*Mirko Mari*)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO A NORMA DI LEGGE.

IL PRESIDENTE
F.to Mirko Mari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA SERAFINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Direttivo Amministrativo del Comune di Colmurano certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

Colmurano, 05-07-2021

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-06-2021 ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Colmurano, _____

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
F.to GUGLIELMI ROMINA